



Impresa Nautica e Normativa del Diporto
Lettera aperta n. 47 del 02 Marzo 2009
Inviata a tutti i comandi periferici delle Capitanerie di Porto

Unione Nazionale
Imprenditori Charter
nautico Associati

Unica Nautica : Associazione senza fine di Lucro a tutela dei diritti degli Operatori Professionali e dell' Utenza del Charter Nautico

Utilizzo commerciale delle unità da diporto D.L.vo 171/2005 e D.M. 146/2008:

A seguito della Legge 8 Luglio 2003 n. 172/2003 “ Disposizioni per il rilancio della nautica da Diporto ed il turismo Nautico “ è stato promulgato il D.L.vo 171/2005 e successivamente è stata data attuazione con il D.M. 146/2008.

Ad oggi vi sono però ancora numerosissime perplessità circa la corretta interpretazione, nonostante numerose circolari emesse dal Ministero dei Trasporti e dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto.

Questo stato di cose crea non poche difficoltà agli Operatori del settore dell' utilizzo commerciale delle unità da diporto, che subiscono la concorrenza di un dilagante abusivismo, rappresentato per lo più da:

- 1) Associazioni sportivo-dilettantistiche che, al di là della facciata, hanno una impronta decisamente lucrativa e commerciale.
- 2) Da privati che affittano la propria imbarcazione in modo totalmente irregolare.
- 3) Da operatori che, con la sola autorizzazione a Scuola Nautica, operano di fatto nel settore della locazione e del noleggio (come facilmente può evincersi dalla pubblicità da questi proposta), benché privi dei requisiti richiesti affidano onerosamente il comando delle proprie unità a semplici patentati, privi di titoli ed arruolamento.

Desideriamo, con la presente, evidenziare taluni punti della normativa con riferimento a chiarimenti e circolari ricevute dal Ministero dei Trasporti e dal Comando Generale delle C.P., come segue:

- 1) Il D.L.vo 171/2005 Art. 2 , comma 1) cita:

L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:

a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;

b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;

c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Quanto sopra sta chiaramente ad indicare che quelli citati sono gli unici ambiti in cui una unità da diporto può essere utilizzata a fronte di un corrispettivo, qualsiasi altro impiego, contro pagamento, è rigorosamente vietato, così come esplicitato nell' Art. 1 del medesimo decreto ed ulteriormente chiarito con la lettera del Ministero dei Trasporti Prot. 1476 del 24 Gennaio 2008 come segue:

Al riguardo si sottolinea come la normativa vigente, art. 2 del D. Leg.vo 171/2005, per l'impiego delle unità da diporto a fini commerciali prevede esclusivamente tre fattispecie:

- *la locazione/noleggio;*
- *l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;*
- *l'utilizzo come unità appoggio per le immersioni subacquee.*

Ognuna delle citate attività va esercitata in ogni caso tenendo presente le caratteristiche proprie dell'istituto; in particolare la locazione e il noleggio sono disciplinate dagli articoli 42 e ss. e 47 e ss. del codice della nautica, l'insegnamento professionale della navigazione dall'art. 28 del D.P.R. 431/1997 e l'appoggio ad immersioni subacquee dal succitato art. 2.

Altri impieghi dell'unità da diporto di tipo commerciale (es. crociere, come trasporto di persone) non sono previste dalla normativa della nautica da diporto e pertanto escluse.

- 2) Locazione :

Il legislatore, nel redigere il Codice della navigazione da diporto ha decisamente preso spunto dal Codice della navigazione, non considerando talune peculiarità che ne differenziano sostanzialmente gli usi:

La locazione, nel mercantile, è rappresentata dal contratto che una **Impresa di navigazione** stipula con un **Armatore** per avere la disponibilità di una nave, il cui comando e tutto il personale, è rappresentato da dipendenti dell' impresa di Navigazione, che logicamente sono professionisti titolati e regolarmente imbarcati dall' impresa di Navigazione.



Impresa Nautica e Normativa del Diporto
Lettera aperta n. 47 del 02 Marzo 2009
Inviata a tutti i comandi periferici delle Capitanerie di Porto

Unione Nazionale
Imprenditori Charter
nautico Associati

Unica Nautica : Associazione senza fine di Lucro a tutela dei diritti degli Operatori Professionali e dell' Utenza del Charter Nautico

Ben diversa è invece la locazione nell' ambito del diporto: diversa sia per la durata del contratto (che si limita a qualche settimana , se non al solo Week-End), ma soprattutto perché un privato privo di patente che loca l' unità per farla condurre a pagamento ad un terzo, non ha i requisiti (Armatore od impresa di navigazione) per arruolare un marittimo, giacché tale procedura richiederebbe l' apertura di posizioni INPS ed IPSEMA, la sottoscrizione di una onerosa convenzione di arruolamento ecc...

Di fatto attualmente accade spesso che un privato privo di patente sottoscriva un contratto di locazione e paghi in nero un patentato (Skipper) privo di titoli marittimi, assicurazione e regolare imbarco, configurandosi il tutto come "erogazione di lavoro irregolare" da parte del locatario ed "intermediazione di mano d'opera" per colui che propone lo Skipper.

Probabilmente questa sostanziale differenza, di cui non si è tenuto debito conto, sembra poter permettere anche a chi privo di titolo per comandare l' unità, di poter sottoscrivere un contratto e prendere l' unità in locazione. Si precisa che l' art. 42 comma 2 del succitato D.L.vo 171/2005 chiarisce che :

Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.

Poiché la parola "Conduttore " è utilizzata in termini giuridici indicando quindi il sottoscrittore del contratto (e non colui che conduce l' imbarcazione) , ne risulta che su costui ricade ogni responsabilità civile derivante dalla navigazione dell' unità, a prescindere da chi questi abbia designato al comando.

Ci si domanda in proposito come possa chi, privo di patente, di esperienza nautica e delle norme della navigazione, affidare il comando ad un terzo, assumendosene la responsabilità.

Vale la pena considerare quanto avviene con l' affitto degli autoveicoli (Hertz, Avis ecc...) nei cui contratti viene imposto che vengano firmati solo da chi in possesso della patente, per comprenderne la valenza !

3) Insegnamento professionale della Navigazione:

Con questo termine viene identificato l' utilizzo delle unità da diporto da parte delle sole scuole nautiche (così come inequivocabilmente definito dal dall'art. 28 del D.P.R. 431/1997, ovvero di quegli enti che, a fronte di regolare autorizzazione da parte della Provincia e parere positivo del Capo del Compartimento Marittimo in cui ha sede la scuola nautica, escludendo categoricamente l' attività di " Scuola Vela " o scuola di Navigazione" od attività di "Crociera Scuola" e similari, oltretutto comunque non rientranti nelle tipologie di impiego ammesse dall' Art. 2 del D.L.vo 171/2005.

L' Art. 24, comma 3 chiarisce quanto segue:

Le imbarcazioni o navi da diporto adibite a locazione e noleggio possono essere utilizzate, previa apposita domanda di annotazione di cui al comma 1, anche per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto e come unità appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Definendo che è possibile l' impiego della medesima unità per utilizzo commerciale plurimo, escludendo invece l' uso promiscuo (commerciale e diportistico puro) come indicato nell'

Art. 55 comma 1 del D.L.vo 171/2005 che chiarisce:

Chiunque esercita le attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto senza l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero utilizza imbarcazioni da diporto per attività diverse da quelle a cui sono adibite, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilasecentasei a euro ottomiladuecentosessantatre.

Alla medesima stregua l' Art. 31 del D.M. 146/2008 precisa quanto segue:

Copia della domanda (per l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica), completa di visto dell'autorità' marittima o dell'ufficio motorizzazione civile, costituisce, accompagnata da un documento di identità personale, autorizzazione per esercitarsi a bordo delle unità da diporto. Detto documento ha validità di tre mesi prorogabile per ulteriori tre mesi.

Quanto sopra a dire che a bordo delle unità che svolgono attività di insegnamento per il conseguimento della patente nautica possono trovarsi unicamente coloro che, necessariamente in possesso della suddetta domanda, sono autorizzati ad esercitarsi.



Impresa Nautica e Normativa del Diporto
Lettera aperta n. 47 del 02 Marzo 2009
Inviata a tutti i comandi periferici delle Capitanerie di Porto

Unione Nazionale
Imprenditori Charter
nautico Associati

Unica Nautica : Associazione senza fine di Lucro a tutela dei diritti degli Operatori Professionali e dell' Utenza del Charter Nautico

Quest' ultima precisazione dovrebbe costituire elemento per la verifica che unità abilitate all' attività di insegnamento professionale della navigazione non vengano utilizzate per attività diversa quale locazione o noleggio (se non a fronte dei regolari contratti previsti) in linea con quanto pronunciato dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto con nota prot. n. 231 del 19 Giugno 2008 in cui al punto 3) si legge:

Per le "aziende che hanno regolare autorizzazione all'esercizio di Scuola nautica", il personale istruttore deve essere munito di relativo ed idoneo titolo, all'atto dello svolgimento dell'attività di noleggio.

5) Associazioni senza fine di lucro quali quelle sportivo-dilettantistiche e similari:
per le suddette realtà il Comando Generale delle Capitanerie di porto si è espresso con nota prot. n. 231 del 19 Giugno 2008 in cui al punto 2) si legge:

L'attività svolta da associazioni e circoli sportivi -"apparentemente senza fini di lucro... " nei limiti come posta, risultando contraria alle disposizioni di riferimento, risulta da sanzionare.

Pur ammettendo la legge che simili realtà possano (solo se in possesso di regolare attribuzione della partita Iva) svolgere marginalmente attività commerciale, ciò implica conseguentemente che le unità utilizzate ad una simile attività siano regolarmente autorizzate previa trascrizione sulla licenza di navigazione.

Alla medesima stregua, colui che ne assume il comando contro pagamento, deve essere in possesso dei richiesti titoli marittimi, assicurazione ed arruolamento.

A fronte di quanto sopra riportato, si potrebbero identificare alcuni semplici elementi idonei a verificare il regolare svolgimento delle diverse attività commerciali, come segue:

1) Noleggio mistificato da Locazione :

a) come detto non trova giustificazione il fatto che un simile contratto venga firmato da chi non in possesso della patente.

Se è vero che colui che ne assume il comando gratuitamente è un patentato membro del gruppo di amici che hanno locato l' imbarcazione per una vacanza, non avrebbe motivo che il contratto non sia stato firmato proprio da questi, quando era certamente presente all' imbarco ed alla firma del Check-In.

b) Qualora il contratto fosse comunque firmato da persona non in possesso della patente nautica, verificare che chi assume il comando sia già stato identificato precedentemente in una simile situazione, con membri diversi a bordo, insinuerebbe fondati dubbi sul fatto che costui si presti regolarmente e presumibilmente contro compenso, all' attività di Skipper abusivo.

c) Qualora il contratto sia firmato da una Associazione, con la presunzione che a bordo vi siano solo soci regolari, sarà sufficiente verificare che la data di iscrizione di costoro all' associazione sia antecedente la data del versamento della quota e che la stessa sia stata regolarmente versata anche da colui che ne assume il comando. Colui che assume il comando non dovrebbe inoltre essere registrato nella lista delle persone che abbiano percepito dall' associazione un provento a qualsiasi titolo, configurandosi diversamente e verosimilmente in una attività mascherata di noleggio, priva dei regolari requisiti richiesti.

2) Scuole Nautiche :

a) Contrariamente a quanto asserito da qualcuno, l' art. 55 del D.L.vo 171/2005, già citato, sanziona chi utilizza un mezzo per attività diverse da quelle per cui è autorizzato.

In tale specifica ricade anche l' utilizzo per diporto puro di unità adibite ad uso commerciale, quindi anche le unità autorizzate all' attività di scuola nautica non possono essere utilizzate per puro diporto.

Ciò non toglie che se l' unità ha autorizzazione anche all' esercizio della locazione e del noleggio,



Impresa Nautica e Normativa del Diporto
Lettera aperta n. 47 del 02 Marzo 2009
Inviata a tutti i comandi periferici delle Capitanerie di Porto

Unione Nazionale
Imprenditori Charter
nautico Associati

Unica Nautica : Associazione senza fine di Lucro a tutela dei diritti degli Operatori Professionali e dell' Utenza del Charter Nautico

UNICA Nautica
Roma, 02 Marzo 2009